



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 06/03/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 11 febbraio 2014, n. 53

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di Lottizzazione Subcomparto C15/B - Autorità Procedente: Comune di Sannicandro di Bari (BA).

L'anno 2014 addì 11 del mese di Febbraio in Modugno (Bari), nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con nota prot. n. 12003 del 19.10.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9515 del 13.11.2012, il Comune di Sannicandro di Bari presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il Comparto Edificatorio Residenziale C15b, con allegata la seguente documentazione, su supporto informatico:

- Rapporto ambientale preliminare "Verifica di assoggettabilità a VAS", anche su supporto cartaceo
- Elaborati progettuali così come elencati:
 - Relazione tecnica
 - Tavola 1/5 - Definizione comparto con divisione in sub comparti su base PRG - Aereofotogrammetrico
 - Tavola 2/5 - Definizione sub comparto su base catastale
 - Tavola 3/5 - Definizione sub comparto su base aereofotogrammetrico
 - Tavola 4/5 - Definizione sub comparto su base PRG
 - Tavola 5/5 - Definizione sub comparto con indicazione impianti su base aereofotogrammetrico

con nota prot. n. 10318 del 11/12/2012 del Servizio Ecologia, l'Ufficio VAS, in qualità di autorità competente, verificata la completezza della documentazione, provvedeva ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (d'ora in poi SCMA, elencati di seguito) e ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava agli stessi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta. I SCMA consultati sono stati:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Servizio Tutela delle Acque;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

- Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Urbanistica Espropriazioni;
- ASL di Bari;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, nonché si invitava l'Autorità Procedente, a trasmettere eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota prot. n. 11563 del 18.01.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1202 del 06.02.2013, il Servizio Territorio della Provincia di Bari precisava che "non si rilevano profili di competenza di questo Servizio in merito alle questioni trattate".

Con nota prot. n. 672 del 12.02.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1895 del 19.02.2013, il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia trasmetteva il proprio contributo verificando la coerenza con il Piano di Tutela delle Acque, con la normativa vigente relativa agli scarichi fognari ed al trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, nonché con le politiche di risparmio idrico ed eventuale riuso.

Con nota prot. n. 848 del 18.01.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1783 del 18.02.2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia comunicava che "l'area interessata dall'intervento non presenta vincoli ai sensi del Titolo I, Parte II del D.Lgs. 42/2004 di diretta competenza. Per quanto riguarda l'accertamento dell'evidenza di vincoli paesaggistici, ai sensi della Parte III del Codice, si rimanda alla ricognizione da effettuare di concerto con il competente settore della Regione Puglia ovvero con l'Ente Locale, qualora delegato...".

Con nota prot. n. 14986 del 18.12.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 827 del 29.01.2013, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "dall'analisi del rapporto ambientale preliminare non risultano aree interessate da vincoli PAI".

Con nota prot. n. 128 del 10.01.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 861 del 30.01.2013, il Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità Ufficio Pianificazione della Mobilità e dei trasporti della Regione Puglia, comunicava che "gli interventi previsti non risultano in contrasto con atti di programmazione/pianificazione di competenza".

Con nota prot. n. 5191 del 23.04.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4906 del 23.04.2013, il Comune di Sannicandro di Bari comunicava che "a seguito di verifica da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, non risultava alcun vincolo paesaggistico per il piano attuativo in questione".

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Sannicandro di Bari;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione del Subcomparto C15/B nel Comune di Sannicandro di Bari sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO

Oggetto del presente provvedimento è il Piano di Lottizzazione del Subcomparto C15/B nel Comune di Sannicandro di Bari, così come trasmesso dal medesimo Comune con nota prot. n. 12003 del

19.10.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9515 del 13.11.2012. Lo stesso risulta essere stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2012.

Il Piano di Lottizzazione interessa un'area posta a nord ovest del tessuto urbano consolidato, identificato nel N.C.T. del Comune di Sannicandro di Bari al foglio di mappa n.16. Il PdL è ubicato nel comparto C15, il quale risulta suddiviso in quattro subcomparti: 1) subcomparto A; 2) subcomparto B; 3) subcomparto C; 4) subcomparto D.

Il subcomparto C15/B si estende nel suo complesso per circa 7.928,00 mq. L'area presenta un assetto pianeggiante con leggera pendenza da sud-ovest verso nord-est e quote mediamente comprese tra 175,4 e 177,9 m s.l.m.. Confina a nord-est con la S.P. 90, a sud-ovest con strada vicinale Sarella, a est con la Via Estramurale, a nord-ovest con il contiguo sub comparto C15/A. Gli edifici già presenti in parte condonati e in parte autorizzati, interessano una superficie pari a 2.782,00 mq, quest'ultimi sono stati esclusi dal calcolo della superficie utile di comparto pari a 5.146,00 mq.

Dagli elaborati trasmessi si evince che il Piano di Lottizzazione scaturisce dalla necessità di completare un'area del subcomparto con una percentuale di inficiamento del 35% circa (pari a 2.782,00 mq), caratterizzata da ampi residui di terreno arido ed incolto, mediante la realizzazione di villette a schiera su due livelli e villette singole con una viabilità di piano che consiste in due strade con accesso dalla sola strada vicinale Sarella. "Per quanto concerne gli standard urbanistici, l'esiguità della superficie utile del subcomparto consente l'individuazione solamente di superficie a parcheggio pubblico, che risulta sovrabondante rispetto alle superfici previste dal Piano dei Servizi vigente, ed individuate per lo più sulla direttrice perpendicolare alla strada vicinale Sarella su una viabilità interna con terminazione a cul de sac" (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in RAP, pag. 17)

Il comparto ha un Indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,6 mc/mq. Il rapporto di copertura è pari a max 30%; l'altezza massima degli edifici è pari a 10m s.l.t.; la distanza dai confini è pari a min. 5m.

Il volume ammissibile è di 3.087,60 mc mentre il volume residenziale è pari a 3.346,60 mc. Si prevede la realizzazione di 719,28 mq da destinare a parcheggi pubblici. Per quanto riguarda i parcheggi privati verranno destinati a parcheggio 1 mq per ogni mc del volume di nuova edificazione, che saranno ricavati in autorimesse sottoposte al piano campagna; a tali parcheggi andranno aggiunti un posto auto per ogni unità abitativa e in ogni caso non meno di mq 15 ogni 400 mc di nuova edificazione che possono essere ricavati nell'area di pertinenza delle costruzioni.

Le tavole 2/5, 3/5 e 4/5 definiscono una disposizione di massima degli edifici, nonché le geometrie degli standard nel rispetto dei Piani dei Servizi. La tavola 5/5 riporta lo schema di massima degli impianti: rete di fognatura nera, rete idrica, rete di pubblica illuminazione.

In riferimento alle opere di urbanizzazione, il RAP non fornisce elementi utili a verificare il rispetto della normativa vigente per il piano particolareggiato in oggetto. Trattandosi di interventi su aree edificabili site a ridosso dell'abitato del Comune di Sannicandro di Bari è, comunque, inteso:

- che le azioni di potenziamento e/o adeguamento delle opere siano realizzati secondo le norme di settore vigenti;
- che le acque reflue siano convogliate nella rete fognaria.

Il piano è attuativo di scelte pianificatorie (riguardo l'ubicazione, la natura, le dimensioni) operate in sede di Piano Regolatore Generale comunale, non valutato dal punto di vista ambientale, "approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1798 del 06.12.2005", della Variante non sostanziale "approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 30.09.2011", della Variante tematica per la ratifica ed adeguamento del Piano Regolatore Generale alle Sentenze del TAR "approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 30.09.2011", del Piano particolareggiato dei Servizi "approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 05.03.2007", successivamente adeguato alle sentenze TAR sul PRGC ed "approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31/08/2011". Per quanto riguarda piani/programmi e normativa di livello comunale e sovraordinata, nel RAP si fa riferimento al PUTT/P, al PAI, alle Aree Protette e Rete Natura 2000 analizzando la situazione vincolistica esistente della quale si riferisce in seguito.

La pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

I problemi ambientali pertinenti al Piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

Dal RAP e dall'esame dell'Ortofoto 2010 emerge che l'area, presenta un assetto pianeggiante con leggera pendenza da sud-ovest verso nord-est e quote mediamente comprese tra 175,4 e 177,9 m s.l.m.. Si presenta attualmente in parte occupata da edifici e per la restante parte da ampi spazi di terreno arido ed incolto con presenza di alberature sparse.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- non è direttamente interessata da beni storico-culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, come confermato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot. n. 848 del 18.01.2013;
- non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e da ATD del PUTT/P, come ribadito con nota prot. n. 5191 del 23.04.2013 dal Comune di Sannicandro di Bari a seguito di verifica da parte della Commissione Locale per il Paesaggio;
- ricade, in relazione al PPTR (adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013), nell'ambito Paesaggistico "La Puglia Centrale - Sistema radiale delle lame", ma non risulta inserito in nessuno dei contesti specifici definiti all'art. 76 delle NTA del PPTR.
- confina a nord - est con la SP 90 che rientra tra le componenti dei valori percettivi - strade a valenza paesaggistica definiti all'art.85 delle NTA del PPTR come "tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico".

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale;
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR.

In riferimento alla tutela delle acque ed alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, per l'area di intervento:

- non è interessata da aree perimetrate dal PAI, come confermato dalla stessa Autorità di Bacino con nota prot. n. 14986 del 18.12.2012;

- non rientra in zone perimetrata dal Piano di Tutela delle Acque, come segnalato dal Servizio regionale Tutela delle Acque con nota prot. n. 672 del 12.02.2013.

Dal RAP e dall'Indagine geomorfologica-idrogeologica-geotecnica (pag.19-25) si rileva inoltre quanto segue.

“Le opere previste dal Piano di Lottizzazione ricadono in un'area caratterizzata da un assetto morfologico semplificato e di conseguenza in sicurezza rispetto a eventuali fattori di rischio geomorfologico.

L'assetto geologico dell'area del Sub. Comparto C15/B, è caratterizzato, al di sotto di una copertura di terreno vegetale di spessore esiguo e variabile da cm10 a 1m, da una potente successione di calcari poco fratturati e carsificati, con rara presenza di “terre rosse”. I calcari affioranti sono del tipo definito come Calcare di Bari: calcari micritici, a tratti organogeni a Rudiste, generalmente in strati, e calcari dolomitici saccaroidi grigi, in strati spessi e talora bianchi.

L'indagine idrogeologica ha evidenziato che il Piano non è interessato da alcuna delle zone di protezione del Piano di Tutela delle Acque, né da aree di vincolo d'uso degli acquiferi di cui allo stesso piano”.

Infine, relativamente ad altri tematiche/criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle Misure”) consente di rilevare che il Comune di Sannicandro di Bari invia i propri scarichi fognari all'impianto di depurazione “Bari est” che ha come recapito finale in mare Per tale impianto, che risulta dimensionato per 389.000 Abitanti Equivalenti a fronte di un carico generato di 432.492 Abitanti Equivalenti, il PTA prevedeva un ampliamento/adeguamento, di tale impianto.

L'agro del Comune di Sannicandro di Bari non risulta interessato da aree vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Sannicandro di Bari, ha una percentuale di RD per l'anno 2013 pari al 6,713 %, a fronte di una percentuale di 6,041 % nel 2012.

Dal punto di vista della qualità dell'aria, non si segnala la presenza di centraline di monitoraggio della rete di ARPA Puglia nelle vicinanze dell'area in esame. Secondo il PRQA, il territorio di San Nicandro di Bari è classificato come zona D di mantenimento (“Comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo”), in cui non si prevedono particolari misure. Relativamente al clima acustico, l'area oggetto di studio dovrebbe rientrare, secondo il DPCM 14 novembre 1997, all'interno della classe II, ovvero alle “aree prevalentemente residenziali”, anche se dalla documentazione presentata non risulta che il Comune di San Nicandro di Bari abbia provveduto alla zonizzazione acustica del territorio secondo le disposizioni della L.447/95 e della LR 3/2002.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del piano, dovuti principalmente all'aumento di consumi energetici e di risorse idriche, alla produzione di acque reflue, di rifiuti, di emissioni in atmosfera da riscaldamento e da traffico indotto, di rumore da traffico indotto, al consumo di suolo ed incremento delle superfici impermeabili, all'ingombro dei volumi fuori terra, sono valutati nel RAP (cap. 6) di entità ed estensione limitata, attesa la dimensione dell'area (circa 5.146,00 mq), e le caratteristiche dell'area come sopra descritte.

Dalla valutazione sugli impatti potenziali sulle componenti ambientali riportato nel RAP emerge quanto di seguito riportato.

Per quanto riguarda il consumo di suolo una parte consistente della superficie del subcomparto C15/b risulta già edificata (aree inficiate). Le superfici completamente libere, collocate in buona parte nell'area centrale e nell'area ad ovest costituiscono il 65% circa della superficie totale; dato atto quindi che la superficie per le attrezzature di interesse collettivo riveniente dal calcolo, non consente di poter creare un'area sufficiente per alcun tipo di intervento in essa ricompreso, si è ritenuto di destinare tutta la superficie a Parcheggio, lasciando che le attrezzature di interesse comune vengano pianificate e realizzate negli altri sub comparti.

I valori limite particolarmente bassi di fabbricabilità territoriale e superficie coperta inducono ad escludere la possibilità di un utilizzo intensivo del suolo e del superamento dei valori limite di qualità ambientale.

Il progetto di lottizzazione è rivolto a saturare la porosità del tessuto esistente a sud della S.P. 90 completando le aree libere, e al miglioramento delle connessioni tra le parti del comparto e l'edificato circostante, fornendo continuità al sistema insediativo.

Gli interventi previsti prevedono la possibilità di insediare un numero contenuto di abitanti (circa 10 residenze unifamiliari) e la vicinanza a zone già urbanizzate consente di utilizzare le reti dei sotto servizi esistenti per un agevole allacciamento dei nuovi insediamenti.

L'adozione di una tipologia edilizia estensiva bassa, oltre a favorire l'integrazione con l'edilizia esistente, favorisce l'attenuazione dell'impatto generato dai nuovi volumi.

La tipologia delle ville a schiera o isolate, con aree di pertinenza destinate a giardino e dunque alla piantumazione di idonee essenze vegetali, favorirà ulteriormente l'attenuazione degli ingombri.

Relativamente agli impatti sul paesaggio generati durante la fase attuativa dal deposito di materiali di scavo o demolizione e di materiali da costruzione, si prevede l'allestimento di recinzioni di cantiere che garantiscano una efficace schermatura.

In riferimento alla potenziale interferenza con gli ecosistemi naturali nell'ambito oggetto di pianificazione le aree semi naturali sono rappresentate da terreni incolti e in stato di abbandono.

Si ritengono minimi, pertanto, gli impatti in relazione alla variazione di naturalità indotta dall'insediamento, limitati agli effetti della limitazione della permeabilità delle superfici.

Le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio prevedono, al riguardo, che le superfici delle aree pavimentate pubbliche e private debbano essere realizzate con materiali che non riducano la permeabilità del terreno e consentano l'infiltrazione delle acque, al fine di conservare la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ambientali.

In relazione alla gestione dei rifiuti, il Regolamento Edilizio già prevede l'adozione di sistemi per la raccolta differenziata.

In particolare, i comparti edilizi devono individuare una apposita area facilmente accessibile che serva l'intero comparto (isola ecologica), dedicata alla raccolta e allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi destinati al recupero, di cui minimo: carta, cartone, vetro e plastica.

Durante la fase attuativa potranno essere considerate con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti iniziative ulteriori o alternative, quale ad esempio l'adozione di sistemi di raccolta differenziata a domicilio con installazione dei cassonetti all'interno dei lotti.

Per ciò che riguarda la vulnerabilità della falda e inquinamento del suolo il territorio da urbanizzare non ricade in zona di protezione idrogeologica, né di contaminazione salina o di tutela quali quantitativa secondo il Piano di Tutela delle Acque.

Data la profondità di attestazione del livello della falda profonda nella zona interessata, si può escludere una interferenza del piano di posa delle opere con la superficie di falda.

Per la fase di cantiere situazioni di rischio per la componente idrica potrebbero essere innescate dall'accumulo e dalla permanenza prolungata di rifiuti e sostanze inquinanti nelle aree di cantiere. Per prevenire tale rischio si prevede che venga ridotto al minimo il tempo di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere.

Relativamente alla fase di esercizio si ritiene che una modesta interferenza con la qualità della falda

potrebbe essere determinata dal deposito di sostanze inquinanti sulle aree a parcheggio, dalla dispersione di rifiuti solubili e dall'emissione di acque di prima pioggia e di ruscellamento di strade e piazzali. Tuttavia si ritiene che i limitati impatti scaturenti da tali emissioni non comportino rischi significativi per l'ambiente.

Per ciò che riguarda i consumi energetici ed idrici, si è fatto riferimento al Capo 21 del Regolamento Edilizio vigente nel comune di Sannicandro di Bari, le cui disposizioni riguardano in particolare le condizioni di:

- orientamento ed esposizione degli edifici;
- ombreggiamento estivo;
- riduzione dell'effetto di surriscaldamento estivo delle superfici;
- miglioramento dell'efficienza energetica dell'involucro e degli impianti ad esso asserviti;
- contenimento del consumo di energia elettrica per l'illuminazione e dell'inquinamento luminoso;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia termica, elettrica e di acqua calda per uso sanitario;
- promozione dell'uso di materiali eco-sostenibili;
- riduzione del consumo di risorsa idrica.

Per ciò che attiene l'incremento delle pressioni antropiche, sono previste l'attuazione delle misure di sostenibilità ambientale, il sostegno della mobilità ciclabile per gli spostamenti sia interni che all'ambito del comparto, sia in direzione del centro abitato che delle aree di espansione contermini.

Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare dovrà essere posta particolare cura nella realizzazione degli spazi esterni, attraverso la piantumazione di specie di alberi e arbusti autoctoni lungo le sorgenti lineari inquinanti (strade).

E' inoltre indicata nel RAP, quale misura di mitigazione proponibile, il "monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed acustico dell'abitato mediante predisposizione di centraline permanenti in opportuni punti e/o attuando campagne di misurazione in loco mediante apparecchi mobili".

In riferimento agli impatti più significativi sull'ambiente stimati nella fase di cantiere, questi sono riconducibili alle emissioni di polveri prodotte dalle attività di escavazione, alle emissioni di sostanze inquinanti dovute alla movimentazione dei mezzi e del materiale di cantiere, al rumore e alle vibrazioni, al traffico dei mezzi da e per il cantiere. Al fine della mitigazione degli impatti suddetti si prevede il ricorso ad accorgimenti quali l'innaffiatura periodica delle aree di cantiere, la pulizia e/o il lavaggio delle strade per la rimozione di polveri e inquinanti, l'obbligo di utilizzo di silenziatori per le attrezzature di cantiere.

La stessa Autorità procedente ha anche presentato per la verifica di assoggettabilità alla VAS altri piani nello stesso comune, che tuttavia interessano aree diverse del territorio comunale. Nella trattazione infatti non vengono evidenziati i cd. impatti cumulativi (allegato I, punto 2, alinea 2 D. Lgs. 152/06), derivanti da "effetti sinergici di diversi impatti dello stesso intervento, o dalla somma dello stesso tipo di impatto con altri prodotti da diverse sorgenti nell'area vasta interessata" (definizione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale).

Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti siano limitati e che gli stessi possano essere superati assicurando il rispetto di un certo numero di prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione del Subcomparto C15/B non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed

economici (art. 5, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione definitiva del piano.

Si verifichi la presenza negli elaborati della variante di tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare ed eventualmente si integrino gli stessi prima della loro definitiva approvazione.

In ogni caso si inseriscano negli elaborati della variante le seguenti indicazioni per la fase attuativa:

- Si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lotti, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora.
- Siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione delle stesse qualora fosse necessario l'espianto (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Per gli alberi di ulivo, si deve far riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima dell'attuazione delle previsioni di piano, il parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura, nonché il parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali della Regione Puglia qualora si rilevasse la presenza di ulivi aventi carattere di monumentalità ai sensi della LR 14/2007.
- Si persegua, attraverso appositi sistemi, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche destinandole ad esempio all'irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ai sistemi di raffreddamento ecc..
- La raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche sia coerente alla normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000").
- Relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato.
- Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.).
- Si faccia riferimento alla normativa vigente in materia di industrie insalubri (art. 216 del R.D. n. 1265

del 27.07.1934), in particolare quanto previsto per quelle di prima classe e la loro localizzazione in prossimità delle abitazioni.

- Per quel che riguarda l'impianto di illuminazione si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005.

- Per le fasi di cantiere:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori che mitigheranno l'entità dell'impatto sonoro;

- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- attuare tutte le misure necessarie per evitare/ ridurre l'interferenza dei lavori con la falda acquifera;

- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;

- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;

- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

- prevedere inoltre l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, delle attività di pianificazione e programmazione dell'Amministrazione comunale (es. Programma delle opere pubbliche), o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti dalle nuove aree di lottizzazione verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);

- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e l'attuazione del sistema di raccolta differenziata;

- monitorare lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente relativamente agli aspetti di rilevanza ambientale, in particolare il consumo di suolo (superficie di comparti edificabili realizzati, superfici impermeabilizzate, aree a verde realizzate).

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione del Subcomparto C1/B del Comune di Sannicandro di Bari;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati

esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

il Dirigente dell'Ufficio Programmazione
Politiche energetiche VIA e VAS,

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di escludere il Piano di Lottizzazione del Subcomparto C1/B del Comune di Sannicandro di Bari - Autorità procedente: Comune di Sannicandro di Bari, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione,
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Sannicandro di Bari, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;
- di trasmettere il presente provvedimento:

- al Servizio Regionale “Urbanistica”,
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
- all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 16 facciate sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>., ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall’art. 19 della legge regionale n.44/2012, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del regolamento regionale n.18/2013.

Il Dirigente dell’Ufficio
Ing. C. Dibitonto
